

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notifica in luogo diverso da quello imposto dalla legge, ma con collegamenti con il destinatario: non è inesistenza, ma nullità.

In quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve può peraltro ritenersi non già inesistente, ma affetta da nullità, ed è quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario o della rinnovazione della notifica, che il giudice d'appello è tenuto a disporre ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., non ostandovi la circostanza che medio tempore sia scaduto il termine per l'impugnazione, in quanto, operando con efficacia retroattiva, la sanatoria esclude il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.6.2014, n. 13503

...omissis...

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 170 e 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che qualora, come nella specie, la notificazione della sentenza sia richiesta dal procuratore, il quale abbia indicato la residenza della parte, l'appellante ha la facoltà di notificare l'atto di appello alternativamente al procuratore, secondo la regola generale dettata dall'art. 170 cit., ovvero alla parte personalmente. In ogni caso, l'esecuzione della notifica presso il procuratore non comporta la violazione di norme imperative, traducendosi, in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, nella mera irregolarità della notifica.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 157, 160, 291, 327, 330 e 350 cod. proc. civ., affermando che la notifica eseguita presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte, non può ritenersi effettuata in un luogo e presso una persona non aventi alcun collegamento con il destinatario; essa, pertanto, non è affetta da inesistenza, ma da mera irregolarità o da nullità, sanabile ex tunc, in caso di mancata costituzione del destinatario, mediante la rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cit..

3. - Il ricorso è fondato.

Nell'individuare il luogo in cui dev'essere effettuata la notifica dell'impugnazione, l'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. prevede infatti, nella prima parte, un criterio esclusivo, disponendo che, qualora la parte abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, l'impugnazione dev'essere notificata nel luogo indicato; rispetto al predetto criterio, quelli previsti dalla seconda parte della norma in esame non hanno carattere alternativo, ma sussidiario, trovando applicazione, per espressa disposizione di legge, soltanto nel caso in cui sia mancata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. lav., 29 gennaio 1993, n. 1114¹; 1 marzo 1986, n. 1315; Cass., Sez. I, 2 luglio 1988, n. 4412), oppure nel caso in cui la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio siano invalide (cfr. Cass., Sez. Ili, 20 luglio 1991, n. 8100²; Cass., Sez. II, 27 agosto 1990, n. 8845). Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la validità della notifica dell'atto di appello eseguita presso il procuratore costituito per l'appellato nel giudizio di primo grado, anziché

¹ La massima – estratta da *Mass. Giur. It.*, 1993 – così recita: *quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza, abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell'art. 330 c.p.c., in via esclusiva presso tale luogo; l'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione, sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c.; la nullità, se non sanata, si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che lo definisce, la quale, ove impugnata in sede di legittimità, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.*

² La massima non ufficiale così recita: *poiché per gli effetti dell'art. 330, 1° comma, c. p. c., la semplice dichiarazione di domicilio non può ritenersi equivalente alla elezione di domicilio, ove nell'atto di notificazione della sentenza manchi la dichiarazione di residenza e, altresì, l'elezione di domicilio, l'impugnazione, ancorché vi sia dichiarazione di domicilio, è regolarmente notificata presso il procuratore costituito.*

presso la residenza dichiarata dall'appellato nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata.

Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che nella specie la notificazione non abbia avuto luogo a richiesta della parte ma del suo procuratore: la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio valgono infatti ad identificare non soltanto il luogo in cui l'atto dev'essere consegnato, ma anche la persona alla quale dev'essere effettuata la consegna, che nel primo caso è la stessa parte e nel secondo è il domiciliatario, individuato come unico tramite attraverso il quale deve realizzarsi la conoscenza dell'atto (cfr. Cass., Sez. II, 26 maggio 1994, n. 5156); pertanto, la consegna in un luogo diverso non si risolve in una mera irregolarità della notifica, ma, traducendosi nell'inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale dev'essere consegnata la copia dell'atto, costituisce causa d'invalidità, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., a meno che la notifica non sia effettuata a mani proprie della parte o del domiciliatario.

In quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve può peraltro ritenersi non già inesistente, ma affetta da nullità, ed è quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario o della rinnovazione della notifica, che il giudice d'appello è tenuto a disporre ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8010³; Cass., Sez. lav., 29 gennaio 1993, n. 1114, cit.; Cass., Sez. I, 2 luglio 1988, n. 4412, cit.), non ostandovi la circostanza che medio tempore sia scaduto il termine per l'impugnazione, in quanto, operando con efficacia retroattiva, la sanatoria esclude il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. V, 27 settembre 2011, n. 19702⁴; 14 maggio 2004, n. 9242).

4. - Nella specie, non essendosi costituito l'appellato, il mancato esercizio del potere-dovere di procedere alla sanatoria del predetto vizio comporta dunque, in applicazione del predetto principio, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

³ La massima ufficiale così recita: *la notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, anziché nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, è nulla e tale nullità, non sanata in difetto della costituzione dell'appellato, attiene al contraddittorio non validamente incardinato e travolge l'intero procedimento sino alla decisione.*

⁴ La massima ufficiale così recita: *la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l'inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare.*